

STUDIO MENGUCCI

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

Consulenza Legale, Commerciale, Tributaria e del Lavoro

00193 Roma - Via Marianna Dionigi, 43
Tel. (+39) 06 3217562 - (+39) 06 3213599 - Fax (+39) 06 3203653
Codice Fiscale e Partita Iva 05858551004
00053 Civitavecchia (RM) - SS1 Via Aurelia, Km 67+580 (Porto Turistico Riva di Traiano)
Tel. e Fax (+39) 0766 730841 e-mail info@studiomengucci.it www.studiomengucci.it
Associazione di Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Avvocati e Tributaristi ex L. 4/2013

Giancarlo Mengucci

Consulente Tributario

Revisore Legale

Filippo Mengucci

Avvocato

Dottore Ragioniere Commercialista

Consulente del Lavoro

Revisore Legale

Francesco Mengucci

Dottore Commercialista

Consulente del Lavoro

Revisore Legale

Roma, 26/10/2020

Alla Gentile Clientela
nostra assistita
Settore Lavoro
loro indirizzi

informativa per la clientela

Prot. N. 514/L/2020

1L4

OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE ALLA P.A. – QUALI SONO LE CAUSE DEL RIFIUTO

Gentile Cliente,

con la presente intendiamo informarLa che, le **pubbliche amministrazioni possono rifiutare la fattura elettronica (E-Fattura PA)** riferita a un'operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione.

Lo ha previsto il Ministero dell'Economia e delle finanze con D.M. n. 132 del 24 agosto 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, con cui è stato predisposto il regolamento recante l'**individuazione delle cause** che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche.

Le pubbliche amministrazioni non possono comunque rifiutare la fattura nei casi in cui gli elementi informativi possono essere corretti mediante le procedure di variazione.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 22 ottobre 2020 è stato pubblicato il D.M. n. 132 del

24 agosto 2020 del Ministero dell'Economia e delle finanze, sul regolamento recante l'individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche.

Nello specifico, il decreto modifica il D.M. n. 55 del 2013, recante regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche.

Il nuovo art. 2-*bis* prevede le cause che consentono alle amministrazioni destinatarie di rifiutare le fatture elettroniche e specifica che **le pubbliche amministrazioni non possono rifiutare le fatture elettroniche al di fuori di alcuni casi:**

- fattura elettronica riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;
- omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP);
- omessa o errata indicazione del codice di repertorio;
- omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all'immissione in commercio (AIC);
- omessa o errata indicazione del numero e data della determinazione dirigenziale d'impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.

Le pubbliche amministrazioni non possono comunque rifiutare la fattura nei casi in cui gli elementi informativi possono essere corretti mediante le procedure di variazione.

Il rifiuto della fattura deve essere comunicato al cedente/prestatore e il soggetto destinatario, nel caso in cui notifichi al trasmittente il rifiuto della fattura elettronica, deve indicare la causa del rifiuto.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo distinti saluti

Studio Mengucci